

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2464-A</sup>

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GUI)

*alla Presidenza il 21 giugno 1965*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964

*Presentata alla Presidenza il 17 novembre 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Protocollo addizionale oggi sottoposto al nostro esame rappresenta il quarto anello di una catena di provvedimenti adottati dal Consiglio d'Europa nell'ambito di quel benemerito programma di lavoro mirante ad ottenere, fra i vari Paesi aderenti, una sempre più stretta ed efficace collaborazione in campo culturale, dalla quale possa scaturire una vera e propria comunità culturale e, quindi, una maggiore apertura alla comprensione reciproca.

Esso è stato, infatti, preceduto, in ordine di tempo da: *a*) la Convenzione europea sulla equipollenza dei diplomi di ammissione alle Università, che venne firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 e ratificata dall'Italia il 31 ottobre 1956; *b*) la Convenzione europea sulla

equipollenza dei periodi di studi universitari, firmata ancora a Parigi il 15 dicembre 1956 e ratificata dall'Italia il 29 marzo 1958; *c*) la Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata sempre a Parigi il 14 dicembre 1959 e ratificata dall'Italia il 6 agosto 1963.

Il Protocollo addizionale, di cui ora trattasi, che è stato firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964, è il necessario corollario alla prima Convenzione, quella cioè sull'equipollenza dei diplomi di ammissione alle Università, in quanto mira ad estendere il riconoscimento ai diplomi che vengono rilasciati da istituti scolastici che un singolo Paese membro incoraggia ufficialmente al di fuori del proprio territorio, sempreché tali diplomi siano dal

Paese stesso assimilati a quelli che, al suo interno, conferiscono la qualificazione necessaria per l'ammissione alle Università.

L'articolo 1 prevede appunto che ogni Parte contraente riconosca ai fini dell'ammissione alle Università situate sul proprio territorio l'equipollenza dei diplomi rilasciati dagli istituti sopra specificati, nei limiti della disponibilità di posti esistenti e riservandosi il diritto di non applicare la predetta disposizione ai propri cittadini. Ciò vale per quei Paesi membri in cui — come è il caso dell'Italia — l'ammissione alle Università sia sottoposta al controllo dello Stato. Mancando tale controllo statale, le Parti contraenti si impegnano a trasmettere il testo del Protocollo alle Università situate sul proprio territorio ed a fare la più penetrante opera di convincimento al fine di ottenere che queste ultime si uniformino alle disposizioni previste dal Protocollo.

Segue, all'articolo 2, l'obbligo per le Parti contraenti di comunicare al Segretario generale del Consiglio d'Europa l'elenco degli istituti, al di fuori dei propri territori, che esse incoraggiano ufficialmente e che rilasciano diplomi validi per l'ammissione alle loro università metropolitane.

Va qui sottolineata l'importanza che le disposizioni del Protocollo in esame rivestono nei confronti delle così dette « scuole europee », i cui diplomi sono attualmente ricono-

sciuti solo nell'ambito degli Stati membri della Comunità economica europea, e che, purché rispondano ai requisiti richiesti al paragrafo 1 dell'articolo 1 del Protocollo, consentiranno invece l'accesso alle Università di tutti i Paesi europei in cui esso avrà vigore.

L'articolo successivo chiarisce il significato da attribuirsi ai termini diploma e università, ed all'espressione: « territorio di una Parte contraente ».

Le disposizioni relative alla firma del Protocollo, con o senza riserva di ratifica o accettazione; alla data della sua entrata in vigore; alla sua durata illimitata, salvo denuncia di una Parte contraente che avrà effetto, per la sola Parte stessa, a decorrere da sei mesi dalla data in cui il Segretariato generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto la notifica, formano oggetto dei successivi articoli.

Il Protocollo addizionale, che è già in vigore per la Danimarca, la Francia, la Norvegia, il Regno Unito e i Paesi Bassi, è in attesa della ratifica da parte dell'Italia, e degli altri firmatari: Belgio, Lussemburgo, Repubblica federale di Germania e Turchia.

La Commissione III ha espresso parere favorevole, e, a nome della medesima, chiedo l'approvazione del disegno di legge n. 2464.

VEDOVATO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università dell'11 dicembre 1953, firmato a Strasburgo il 3 giugno 1964.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*